



**INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI**

***Polizze a capitale
garantito e polizze senza
garanzia.***



***Orientamenti
giurisprudenziali.***

Roma, 15 gennaio 2020

Avv. Sabrina Scarcello, Ufficio Consulenza Legale

Le principali criticità: **contratti assicurativi a tutti gli effetti?**

 **art. 1882 c.c.:** «L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, **ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.**» (la norma prevede quale necessaria la garanzia di pagamento di una somma al verificarsi di un evento collegato al c.d. rischio demografico, senza null'altro aggiungere sulla quantificazione di tale somma);

 **art. 1, comma 1, lett. ss del CAP:** sono prodotti assicurativi “**tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2**”;

 **art. 2, comma 1 del CAP:** classificazione per ramo nei rami vita **non si pronuncia sulla questione** (restituzione integrale del capitale investito).

La tutela del consumatore: i prodotti di ramo I sono generalmente assistiti da una finalità previdenziale che – secondo parte della giurisprudenza – vale a giustificare l'applicabilità agli stessi di istituti civilistici di particolare favore.

l'art. 1923 c.c. e la c.d. impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario di un'assicurazione sulla vita (senza distinzioni tra i diversi rami vita).

«Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.»



➤ **e quindi?**



- Alcune pronunce (su prodotti unit e index linked) hanno dato rilievo alla componente previdenziale ai fini del riconoscimento dell'impignorabilità/insequestrabilità.
- **riconoscendo solo a quelle tradizionali la tutela ex art. 1923 c.c. e non a quelle dal contenuto più marcatamente finanziario** (es. unit e index linked), proprio in ragione della mancanza della garanzia di restituzione del capitale a scadenza e, quindi, del rischio di perdere in parte o del tutto i premi versati **(cfr. Corte d'Appello Bologna, 28 luglio 2016)**;



- Sulle polizze *index* e *unit linked* è **ampio il dibattito circa** il fatto che possano o meno rientrare nella disciplina civilistica riservata ai contratti assicurativi **sulla vita**, tenuto conto del fatto che le stesse possono prescindere dal garantire all'assicurato un risultato minimo e, comunque, che la rilevanza della specifica prestazione in caso di decesso dell'assicurato è generalmente contenuta;
- considerazioni che hanno contribuito ad attrarre importanti aspetti di queste forme di risparmio assicurativo nell'ambito della disciplina applicata ai prodotti finanziari.





Ordinanza Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10333

- molta eco sulla stampa;
- in realtà in punto di qualificazione dei contratti vita **non esprime principi innovativi**: essa richiama il precedente n. 6061 del 18 aprile 2012 **secondo cui spetta al giudice**, nella concreta interpretazione del contratto, stabilire se **“al di là del nomen iuris, esso sia da considerare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure come uno strumento finanziario vero e proprio (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato)”**;

Ordinanza Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10333

- Conferma Corte d'appello Milano: **risoluzione** per inadempimento (regole di comportamento per non corrispondenza tra investimento e contenuto proposta);
- il vero problema è la **consapevolezza dei risparmiatori**;
- il rilievo pratico di un simile arresto, peraltro, era più evidente con riguardo a contratti sottoscritti allorché **la disciplina finanziaria e quella assicurativa erano più distanti**. Il problema appare ora superato dall'evoluzione della regolazione (l. 262/2005, IDD);
- sul punto, comunque, la giurisprudenza perveniva ad analoghe conclusioni ricorrendo ai doveri di correttezza e buona fede generalmente vevoli ai sensi del c.c.

❑ **REGOLAMENTO (UE) 1286/2014** («**Regolamento PRIIPs**»)

❑ **DIRETTIVA (UE) 2016/97** («**Direttiva IDD**»)

- nozione di “**prodotto di investimento assicurativo**” o **IBIP** (*insurance based investment products*), definito univocamente come “*un prodotto assicurativo che presenta una **scadenza o un valore di riscatto** e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto **in tutto o in parte**, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*”.
- per il **Regolamento PRIIPs**, l'adeguamento nazionale è avvenuto con il **D. lgs. 224/2016** che ha modificato il **TUF**, introducendovi la suddetta definizione (*art. 1, comma 1, lettera w-bis.3*)
- per la **direttiva IDD**, l'adeguamento nazionale è avvenuto con il **D. lgs. n. 68/2018**, che ha modificato il CAP e il TUF, e ha eliminato da quest'ultimo la vecchia definizione di “*prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione*”, oramai superata perché limitata ai soli prodotti di ramo III e V.
- la nuova definizione di “**prodotto di investimento assicurativo**” (**IBIP**) ricomprende anche i prodotti di **ramo I rivalutabili** e i **prodotti multiramo** (ramo I + ramo III).

Corte di Giustizia U.E., n. 542 del 31 maggio 2018



- praticamente **coeva** rispetto all'ordinanza della Cassazione commentata;
- le polizze assicurative **possono comportare guadagni o perdite** finanziarie al contraente o ai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato. **Restano**, quindi, **soluzioni assicurative** anche se non viene garantita la restituzione del capitale.



Corte di Giustizia U.E., n. 542 del 31 maggio 2018

- Ne consegue che, per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», un contratto di assicurazione sulla vita deve prevedere, a fronte del **pagamento di un premio** da parte dell'assicurato, che sia **fornita una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato** o di altro evento di cui al contratto in discorso;

Una pronuncia originale: Tribunale di Brescia, 13 giugno 2018

- ancora in tema di impignorabilità (**art. 1923 c.c.**) e sulla qualificazione giuridica di polizze vita a contenuto finanziario (natura previdenziale o speculativa, **al di là del nomen juris** attribuito dalla compagnia);



La premessa metodologica:

- nell'ambito dei mercati regolati, **il potere del giudice di riquilificare il contratto non può atteggiarsi in maniera «ordinaria»**, come avviene di fronte a soggetti operanti in settori indifferenti al **controllo da parte di apparati pubblici deputati a funzioni di vigilanza**;
- Il mercato dei prodotti assicurativi, come quello dei mercati finanziari, è caratterizzato da un'articolata e puntuale **normativa settoriale, di derivazione prevalentemente europea**, nonché dalla presenza di specifiche **autorità nazionali e sovranazionali (IVASS/EIOPA)**, di regolazione e vigilanza. La riconducibilità di un prodotto tra quelli assicurativi o finanziari ha, perciò, importanti ricadute su disciplina applicabile e autorità competente.
- il potere del giudice di riquilificazione del contratto a dispetto del *nomen* apparente, laddove si tratti di contratti conclusi in un **mercato connotato da forte impronta pubblicistica e capillare regolamentazione**, richiede **oneri di allegazione «rafforzati»** ;

Le conclusioni:

- **anche le polizze di ramo III *unit linked* rientrano a pieno titolo nella nozione di contratto di assicurazione sulla vita, deponendo in tal senso numerosi riferimenti normativi, a cominciare dalla riferita definizione di «prodotto di investimento assicurativo» contenuta nel già citato Regolamento PRIIP's come prodotto il cui valore è influenzato dalle fluttuazioni del mercato, ossia un prodotto in cui il rischio di investimento è a carico del sottoscrittore;**
- **quindi, l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito, ai sensi della disciplina sovranazionale direttamente applicabile, non costituisce elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo;**

Le conclusioni:

- **discrimen causa assicurativa/causa previdenziale** al fine di **distinguerla** dall'investimento schiettamente finanziario: **assunzione** da parte della compagnia assicurativa di un «**rischio demografico**» che presuppone valutazioni di tipo statistico-attuariale e conduce, sotto il profilo prudenziale, **all'appostamento di riserve tecniche in bilancio**; per gli investimenti di natura previdenziale risulta significativo, tra l'altro, l'esame dell'orizzonte temporale dell'investimento «che dovrebbe tendenzialmente coincidere con la durata della vita lavorativa»;
- il beneficio **dell'impignorabilità ex art. 1923 c.c.** la cui ratio consiste nel *favor* legislativo per gli investimenti privati con finalità assicurativa e *lato sensu* previdenziale va riconosciuto anche alle polizze in questione (multiramo) che mirano al perseguimento di obiettivi analoghi.

- la previsione generale del CAP che include contratti del tipo *unit linked* tra i prodotti assicurativi non vale di per sé sola a ricondurre il singolo contratto di quella tipologia nello schema legale civilistico (art. 1882 c.c.) la cui causa, a pena di nullità, deve consistere nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore;
- compito del giudice del merito è **valutare l'entità della prestazione** per verificare se la porzione causale ascrivibile al rischio demografico sia stato effettivamente contemplato “o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da **vanificare completamente l'equilibrio** delle prestazioni”;
- anche la normativa secondaria dell'IVASS, con i regolamenti n. 29 e n. 32 del 2009 confermerebbe tale impostazione.

- Una pronuncia recentissima: le polizze *unit linked*, anche in assenza di previsioni sulla restituzione del capitale investito, rimarrebbero prodotti assicurativi e non finanziari *tout court* (*richiama giurisprudenza UE cit.*).

In conclusione:

- sui prodotti senza garanzia di restituzione del capitale permangono molti interrogativi e poche risposte anche in considerazione della **differenza di vedute sia in ambito giudiziario (italiano ed europeo) che dottrinario;**
- **Quindi**, in attesa di un eventuale chiarimento normativo, costante attenzione ai profili di informativa e di adeguatezza del prodotto rispetto alle caratteristiche del consumatore e alle sue aspettative.

Grazie per l'attenzione

